## Sulla sinodalità Intervista a Carlo Fantappiè

a cura di Mario Ronconi

Carlo Fantappiè è professore ordinario di Diritto canonico all'Università di Roma Tre. Marco Ronconi, nostro membro di redazione, lo ha intervistato per la rubrica «Senti chi parla» alla Pontificia Università Gregoriana di Roma dove è professore invitato, come anche presso l'École des Hautes Études di Parigi. Nel 2020 ha aperto sulla rivista spagnola «lus Canonicum» una discussione ad alto livello sui rapporti fra diritto canonico e teologia¹. Ha da poco pubblicato Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco (Marcianum press, febbraio 2023), dove, nell'ottica di una collaborazione critica fra le due discipline, cerca di precisare cosa si debba intendere oggi per sinodalità, quali siano le questioni in gioco e soprattutto i limiti e gli equivoci in cui stiamo rischiando di cadere.

D - 'Sinodalità' è oggi una parola che sta rischiando di significare tutto e il contrario di tutto. Condivide questa impressione?

R - Il rischio c'è, ed è molto grave e serio. A mio avviso stiamo cambiando il concetto di sinodalità e con esso vorremmo cambiare la forma della Chiesa, ma senza aver affrontato – o voler affrontare – alcuni nodi spinosi e cruciali, sia a livello di teologia sia di diritto o, se preferisce, sia a livello dottrinale sia procedurale. Infatti, da come si imposta la sinodalità nascono idee di Chiesa differenti e modi diversi di attuare l'autogoverno al suo interno. Così come si sta vivendo, temo che non cambierà nell'immediato futuro né la mentalità clericale né quella laicale clericalizzata. Soprattutto, così come è stata con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Fantappiè, *Derecho canonico interdisciplinar. Ideas para una renovacion epistemologica*, «Ius Canonicum», 2020, pp. 479-504.

cepita in questi ultimi anni, la sinodalità non avrà una effettiva traduzione pratica. Assomiglia a un grande ascolto reciproco, a un forum di idee. Parlarsi all'interno della Chiesa, specialmente fra laici e chierici, è sempre cosa buona. Dal punto di vista del diritto però, parlare non basta... per esempio, come si arriverà a deliberare? Nell'attuale impostazione della nuova sinodalità le tematiche da dibattere non hanno confini e rischiano di restare del tutto generiche anche nell'ambito del governo sinodale nelle diocesi e della Chiesa universale. Inoltre, è stata del tutto trascurata la questione di fondo della rappresentanza ecclesiale e della procedura sinodale.

È stata messa in moto una grande macchina senza prima stabilire i criteri di rappresentanza dei fedeli nelle riunioni sinodali (chi rappresenta chi e come?), né indicare i concreti tratti distintivi della prassi sinodale rispetto alla prassi parlamentare o democratica. Di tutto questo non si discute nemmeno fra gli studiosi.

La mia impressione è che, nei fatti, la sinodalità stia diventando una serie di incontri a 'cerchi concentrici': parliamo insieme in parrocchia, poi parliamo insieme in diocesi, poi nella regione ecclesiastica, poi nelle conferenze episcopali e tutte queste esperienze confluiranno nel sinodo del 2023/24 in cui verrà fatta una selezione delle decisioni. Se però le decisioni verranno prese unicamente dal Sinodo presieduto dal papa, il rischio potrebbe essere una nuova forma di centralizzazione del potere papale attuata proprio attraverso il sinodo dei vescovi!

## D - Che ne pensa del sinodo tedesco?

R - Per certi aspetti mi sembra una riedizione, in forma più radicale, dei sinodi nazionali celebrati in varie Chiese europee e, in modo significativo, nella parte occidentale della Germania fra il 1971 e il 1974. Questi avevano il loro antesignano nel concilio pastorale olandese del 1966 e 1970. Furono anch'essi dei forum di idee, più o meno ricchi, ma non portarono a reali cambiamenti, quanto piuttosto suscitarono posizioni di netta chiusura della Santa Sede. Si offrirono indicazioni e visioni della Chiesa (l'abolizione del celibato ecclesiastico, ad esempio) che la gerarchia ignorò. Con il senno di poi, potrebbe essere facile dire che sarebbero serviti chiari criteri

di rappresentanza, meccanismi decisionali trasparenti ed efficaci, con un regolamento adeguato ad affrontare gli inevitabili conflitti interni.

## D - Quali alternative si potrebbero proporre?

R - Io sarei partito dai sinodi diocesani finalizzati all'elaborazione di norme particolari su problemi concreti. In una diocesi in cui si registrassero, ad esempio, gravi problemi nella gestione e destinazione dei beni ecclesiastici, si dovrebbe celebrare un sinodo in cui le varie competenze siano ascoltate e si prenda una decisione collegiale che, senza andare contro il diritto universale, stabilisca delle norme valide per quella giurisdizione che possano servire al bene della Chiesa. La sinodalità dovrebbe essere un invito alla sperimentazione di nuove vie a livello locale. In caso contrario, potrebbe ridursi a un antico «ascoltiamo tutti e poi decido io». Non vorrei che fosse così.

D - Mi viene in mente il recente Sinodo sull'Amazzonia. Se avesse istituito i viri probati per quella regione, cosa sarebbe successo?

R - Nulla, perché era un Sinodo e non un Concilio: a norma di diritto non aveva potere deliberativo! Se il Sinodo fosse stato un Concilio dell'Amazzonia, avrebbe potuto elaborare una norma di diritto particolare da attuare in quella giurisdizione. Ecco perché non si può parlare di vera sinodalità se si trascurano gli organismi intermedi. Dal Concilio di Trento in poi, tutti i concili particolari devono avere – per essere validi – la *recognitio*, ossia la revisione e l'approvazione della Santa Sede. Difficilmente credo che la Santa Sede avrebbe approvato un nuovo ministero come i *viri probati* per il diritto universale, ma se fosse stato presentato come richiesta per quella porzione del popolo di Dio, non sarebbe stato facile negare la richiesta anche semplicemente *ad experimentum*, come accadeva in passato e in specie nei territori di missione, a certe condizioni. Del resto, nella Chiesa cattolica abbiamo, da sempre, il sacerdozio uxorato nelle Chiese di rito orientale.

D - Sorge un'obiezione. I concili, anche quelli locali, sono composti solo da vescovi. E i laici e le laiche?

R - Togliamo un equivoco di fondo, sotteso a tante idee attuali sulla sinodalità: «Ogni autentica manifestazione di sinodalità esige per sua natura l'esercizio del ministero collegiale dei vescovi»<sup>2</sup>. Ma i vescovi devono effettivamente 'rappresentare' le esigenze della loro Chiesa, e per far questo devono consultarsi, farsi consigliare e tenere nel debito conto ciò che i fedeli loro affidati pensano, chiedono, desiderano per il bene della Chiesa.

Non esistono però ricette pronte ed efficaci nei tempi brevi che normino la recezione di questi consigli. Ci vogliono idee, impegno, studio, conversione, testimonianza, strutture e la pazienza dei tempi lunghi. La cosa veramente importante, secondo me, sarebbe lavorare a fondo per cambiare una certa mentalità clericale e, al tempo stesso, operare per l'effettiva maturazione del laicato. Nonostante gli impulsi ricevuti dal Vaticano II e il magistero papale successivo<sup>3</sup>, i rapporti fra chierici e laici non sono molto cambiati in quest'ultimo mezzo secolo. Rileggere teologi chierici come Karl Rahner<sup>4</sup> o teologhe laicissime come Adriana Zarri<sup>5</sup>, fa un certo effetto...

## D - Il diritto canonico può aiutarci?

R- Credo proprio di sì. Prendiamo il nodo cruciale dell'articolazione tra la potestà d'ordine e la potestà di governo, ovvero del rapporto fra il potere che viene direttamente dal sacramento dell'ordine e il potere che nella Chiesa può e deve essere affidato dal papa e dai vescovi a determinati fedeli. La mia opinione è che, se si vuole veramente prendere sul serio la sinodalità, non si può evitare una certa riconfigurazione dei ministeri laicali, oltre che un loro allargamento. A questo proposito, la revisione del canone 129 del codice di diritto canonico diventa fondamentale. Nel primo paragrafo si prescrive che «sono abili alla potestà di governo [...] coloro che sono insigniti dell'ordine sacro»;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commissione Teologica Internazionale, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 2 marzo 2018, n.7.

 $<sup>^3</sup>$  Cfr. ad esempio EG, n. 102: «La formazione dei laici e l'evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali rappresentano un'importante sfida pastorale».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> K. Rahner, *Trasformazione strutturale della Chiesa come compito e come chance*, Queriniana, Brescia 1973.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. Zarri, *Teologia del probabile: riflessioni sul postconcilio*, Borla, Torino 1967.

nel secondo paragrafo si aggiunge che «nell'esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto». La dottrina ha posto in evidenza che tale formulazione è non solo insufficiente bensì contraddittoria. Questo perché anche i fedeli laici possono e di fatto hanno sempre ricoperto determinati uffici ecclesiastici. Per esempio, al di là del fatto che diversi papi e vescovi hanno esercitato poteri di governo senza essere consacrati vescovi, è un fenomeno storico di lunga durata (dall'XI al XVIII secolo) e di proporzioni numericamente sensibili (in mezza Europa) che vi siano state badesse le quali godevano di poteri 'quasi-episcopali'. Queste donne non solo esercitavano un'effettiva autorità ecclesiastica sui fedeli appartenenti alla loro giurisdizione bensì nominavano o punivano chierici, convocavano e presiedevano sinodi, ecc. Gli atti strettamente legati alla potestà d'ordine venivano commissionati a chierici, ma erano le badesse a portare la mitria e il pastorale. A Conversano in Puglia, governarono così dal 1226 al 1804.

Sarebbe anacronistico tornare a qui tempi passati, ma questi e altri esempi mostrano che non sussiste un vincolo assoluto tra uffici e sacramento dell'ordine. Del resto il diritto canonico si è sempre largamente avvalso del principio della delega. Nel senso che, partendo dal principio dell'unitarietà di tutti i poteri nella persona del vescovo, da sempre i canonisti hanno ritenuto necessario che l'autorità della Chiesa, per adempiere alla missione salvifica verso ciascun fedele, possa decomprimere tali poteri e servirsi dell'istituto della delega: del papa alla curia, dei vescovi ai vicari, ai sacerdoti e anche ai laici. Ovviamente non tutti i tipi di poteri sacri possono essere delegati, ma molti sì.

D - Laici e laiche possono amministrare i beni della Chiesa, insegnare a nome della Chiesa, giudicare a nome della Chiesa?

R - Certamente. È un principio dottrinale che non è mai sparito. Magari non applicato, o posto nel dimenticatoio. Tra il Vaticano II e il nuovo Codice di Diritto, ci furono alcuni cardinali, tra cui J. Ratzinger, che si opponevano alla possibilità che laici e laiche svolgessero funzioni diverse da quelle meramente consultive. Si temeva che sarebbe venuta meno la struttura gerarchica della Chiesa. Per dirimere la questione fu sottoposto

alla Congregazione per la Dottrina della Fede il quesito «se i laici possano ricoprire uffici ecclesiastici». La risposta del 1977 è che «i laici sono esclusi soltanto dagli uffici intrinsecamente gerarchici». Lo sottolineo: «soltanto»! Non possono fare i vescovi, i preti e i parroci... ma dogmaticamente non si possono escludere i laici e le laiche dagli uffici nella Chiesa.

La stessa congregazione nel 1977 precisa che «a determinare concretamente tali uffici *ad norma iuris* spetta agli organi preposti *ad hoc* dalla Santa Sede», chiedendo anche cautela, «per evitare che si crei un ministero laicale in concorrenza con quello ordinato». Sapiente indicazione, ma prioritario è il bene della Chiesa. Se oggi manca il clero, o il clero amministra male o non ha la competenza necessaria per alcuni ministeri, nel diritto canonico prevale l'utilità della Chiesa e diventa doveroso cambiare tutte le norme che si ritiene necessario o semplicemente opportuno. Ovviamente non possono cambiare le norme di diritto divino e assegnare il conferimento di certi sacramenti ai laici, ma tutto il resto si può e forse si deve fare.

Un'applicazione di questo principio è stata fatta con la recente riforma della Curia romana, infatti dal 2018, il Prefetto del dicastero delle comunicazioni sociali della curia romana è il dott. Paolo Ruffini, mentre il Segretario è un monsignore, Lucio Adrian Ruiz. Attualmente vi sono almeno altri otto laici che occupano in curia uffici direttivi.

D - Per qualcuno, tuttavia, il principio della delega sarebbe contrario allo stesso spirito di Vaticano II.

R - Lo storico Alberto Melloni, ad esempio, ha duramente criticato il principio della delega<sup>6</sup>. Secondo la sua lettura, il Vaticano II avrebbe legato ogni ufficio ecclesiastico (potestà di governo) al fatto di aver ricevuto l'ordine sacro (potestà d'ordine). Non sono d'accordo su questa interpretazione. Il Concilio ha effettivamente sancito la non separabilità della potestà di governo da quella sacra, ma non nei termini di una vincolatività stretta: per esercitare un ufficio (un potere, un ruolo, una responsabilità) nella Chiesa non occorre

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> A. Melloni, *Quello che è in ballo nell'inedito concistoro di agosto*, «La Repubblica», 24 agosto 2022.

sempre essere preti. Io partirei da qui. Non tutti gli uffici ecclesiastici procedono dal sacramento dell'Ordine, ma dagli altri sacramenti. È il battesimo che investe ogni fedele delle tre funzioni di santificare, insegnare e governare, ossia che crea la capacità giuridica di ricoprire uffici ecclesiastici. Spetta poi all'autorità ecclesiastica conferirli mediante i vari tipi di missione canonica e coordinarli fra loro. Ora, è vero che la teoria della delega presuppone una concezione di tipo verticistico, in quanto tutti i poteri vengono conferiti attraverso la mediazione del papa o dei vescovi. Ma questo rientra nelle prerogative della gerarchia, è un elemento del diritto divino.

Il problema di fondo è quindi aver unificato i poteri nel sacramento dell'Ordine, per questo dobbiamo tornare a parlarne. A questo proposito, ho trovato interessante la recente proposta del card. Marc Ouellet di considerare una forma di potere nella Chiesa che provenga non per mezzo dell'ordine e per via gerarchica ma dalla «autorità dello Spirito santo»<sup>7</sup>. A mio sommesso parere, la teoria presenta elementi di validità, se inserita nella dialettica costitutiva della Chiesa fra 'istituzione' e 'carisma', ma rischia indirettamente di ricadere nell'errore che in linea di principio vuole evitare, ossia la visione dualista del rapporto fra potestà d'ordine e potestà di governo, fra 'sacramento' e 'diritto'.

A questo proposito, da anni mi suggestiona la dottrina di Antonio Rosmini sui diritti dei fedeli espressa nella *Filosofia del diritto*. Volendo trovare una via alternativa alla distinzione fra potestà d'ordine e potestà di governo, ricercò il loro fondamento in ognuno dei sette sacramenti, cui fece corrispondere uno specifico e distinto potere sacro. Secondo Rosmini, il carattere sacerdotale di ogni fedele, elevando l'uomo all'ordine soprannaturale mediante la partecipazione al sacerdozio di Cristo, implica «la facoltà di eseguire certi atti di culto soprannaturale, e di ricevere ed esercitare certi uffici nella Chiesa» e rende possibile a ogni fedele di «partecipare in qualche guisa a ciascuno de' sette poteri della Chiesa universale»<sup>8</sup>. Si potrebbe ripartire se non da qui, per lo meno dalla sua libertà e concretezza di pensiero.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. Ouellet, *La riforma della Curia romana nell'ambito dei fondamenti del diritto nella Chiesa*, «L'Osservatore Romano», 20 luglio 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, Cedam, Padova 1967, vol. IV, nn. 890-895, pp. 963-964.